



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

CODICE ENTE n. 11472

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>Deliberazione n. REGCO / 24 / 2013 del 30-05-2013</p>	<p>OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE DI VERSAMENTO TARES ANNO 2013.</p>
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12,00 in Fagnano Olona, nella sede comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

dott. Andrea Polichetti,

- in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto della Provincia di Varese con atto Prot. n. 12909/2013/Area II del 22 aprile 2013;

con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Micheline Di Matteo.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI – DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE DI VERSAMENTO TARES ANNO 2013.

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Con i poteri del Consiglio Comunale**

PREMESSO che:

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito a decorrere dal 01/01/2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- a decorrere dal 01/01/2013 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Fagnano Olona viene soppressa la TIA con natura tributaria di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 22/1997;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTI:

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la norma di cui all'art. 53 comma 16 della legge n° 388/2000 siccome modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n° 448/2001 la quale stabilisce che il termine per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali regolamenti hanno efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge n.214/2011 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti..... Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;


(Dott.ssa Mariakalina Di Matteo)

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Alleg. A);

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento TARES;

RICHIAMATA la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO altresì l'art. 10 del DL 8 aprile 2013 n. 35 che introduce in materia di TARES alcune disposizioni che operano limitatamente all'anno 2013, anche in deroga all'art. 14 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 ed in particolare il comma 2, che dispone, tra l'altro:

- Alla lettera a) : che "la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento"
- Alla lettera b): che "ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013";
- Alla lettera c): che "la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011".

RITENUTO OPPORTUNO con riferimento al numero ed alla scadenza delle rate TARES di cui alla lett. a) comma 2 – art. 10 DL 35/2013, stabilire il versamento del tributo per l'anno 2013, sulla base del piano finanziario e delle tariffe stabilite da questo Consiglio in data odierna, in n.3 rate con le seguenti scadenze:

- prima rata di acconto pari al 40% – termine di scadenza: 20 luglio 2013
- seconda rata di acconto pari al 40% – termine di scadenza: 30 settembre 2013
con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata
- ultima rata a saldo pari al 20% - termine di scadenza 30 novembre 2013

(Dott.ssa Michela Di Matteo)

DATO atto che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

RITENUTO, inoltre, di affidare fino al 31/12/2013, la gestione del tributo all'Azienda Speciale Ge.a.S.C, fatta eccezione per la riscossione dello stesso che rimane, di competenza del comune;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) n.7 del D.Lgs. n.267/2000;

ACCERTATO che in merito alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del settore gestione risorse ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed il Segretario comunale non ha formulato osservazioni;

VISTO il T.U. 18/08/2000, n. 267 e la normativa vigente nonché il Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale vigente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n.19 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 5) Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 venga effettuato, sulla base del piano finanziario e delle tariffe stabilite da questo Consiglio in data odierna, in n.3 rate con le seguenti scadenze:
 - o prima rata di acconto pari al 40% – termine di scadenza: 20 luglio 2013;
 - o seconda rata di acconto pari al 40% – termine di scadenza: 30 settembre 2013;
con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata
 - o ultima rata a saldo pari al 20% - termine di scadenza 30 novembre 2013
- 6) di dare atto che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato viene riservata allo Stato e dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

(Dott.ssa  Di Matteo)

- 7) di affidare fino al 31/12/2013, la gestione del tributo all'Azienda Speciale Ge.a.S.C, fatta eccezione per la riscossione dello stesso che rimane, di competenza del comune;
- 8) di disporre l'invio ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, dei modelli di pagamento precompilati già in uso per la TIA1, da parte di Ge.A.S.C. già affidataria della gestione del servizio nel 2012;
- 9) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web del Comune di Fagnano Olona nel rispetto del termine previsto dall'art. 10 – 1° comma, lett. a) del Dl 8 aprile 2013 n. 35.
- 10) di dare atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) n.7 del D.Lgs. n.267/2000. (ALLEGATO "B");
- 11) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/00.


SUCCESSIVAMENTE, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile al fine di provvedere tempestivamente ai successivi provvedimenti.

(Dott.ssa  Di Matteo)

CO. N. 24 / 2013

Approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(dott. Andrea POLICHETTI)



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Michela DI MATTEO)



È stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fagnano Olona - sito:
www.comune.fagnanoolona.va.it sezione Albo Pretorio - per 15 giorni consecutivi dal
al

Li,

IL MESSO COMUNALE

Divenuta esecutiva il giorno

per motivo di cui al punto :

1. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
2. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18 agosto 2000, n. 267).

Li,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO